

Donna M. L.

2000

Intorno all' Editto del 5 Marzo 1847, con cui la Santità di Pio IX^{mo} si è degnata di decretare la formazione di Consigli di censura per accordare alla stampa una maggiore estensione.

Sig. Redattore.

Sapendo io che dopo il glorioso atto di Amnistia, onde profittare della sovrana Clemenza, voi, recandovi a Roma, aveste l'onore di presentarvi a Pio IX, e che fra le altre cose di cui la Santità Sua benignamente vi ragionava, quella fu della libertà della stampa, sotto cui in paese straniero avevate per parecchi anni le vostre facoltà esercitate; sapendo inoltre, da ciò che ho potuto vedere nelle relazioni dei giornali, che S. Santità non solo ascoltò con paterno cuore, ma eziandio precorse con profonde, liberali e sagge vedute economiche e politiche, quanto sommessamente, e con suo permesso significaste intorno alla trista condizione della stampa in Italia per rispetto alla censura impotente a frenare l'introduzione de' libri esteri, ed operante solo il disfacimento ed il ritardo delle produzioni nostrali con esaltamento delle straniere; mi avviso che non vi sarà discaro di vedere queste mie riflessioni intorno all'ultima legge del 5 Marzo, pubblicata da Pio IX, e che vorrete essermi cortese d'inserirla nel vostro ragguardevole foglio letterario *La Speranza*.

Incomincio però dal dire che per quanto io sia Giobertiano ed ammiratore di Pio IX, non ho in animo di fare della legge l'apologia: ma neppur voglio criticarla, perchè in certe circostanze con eccessi di liberalismo si lavora in pro della tirannide. Noti sono i fatti che la pubblicazione ne accompagnarono: da un lato poco soddisfacimento dei Romani, che di più aspettandosi e a prima giunta non rilevandone lo spirito, vi esercitano sopra i loro salii attici: dall'altro, sguardi sospettosi dei Principi della Penisola che la considerarono troppo liberale. È la sorte che debbe toccare a quasi tutti gli atti di Pio IX che possono avere la menoma influenza sugli Stati limitrofi. Questa legge non è, nè più nè meno di quello che poteva aspettarsi dalla politica conciliatrice di Lui, che si è prefisso di fare a' suoi popoli quel maggior bene che può, senza urtare, almeno direttamente, colla politica degli altri Principi che si dividono l'Italia. L'abolizione della censura fatta da uno Stato in mezzo ad 8 Stati i quali vogliono la censura ritenere, sarebbe equivaluto ad una dichiarazione di politica guerra. Tra il popolo arguto ed i Sovrani sospettosi, gli uomini temperati esercitarono il loro ufficio, fecero conoscere che la legge nelle sue forme estrinseche grandi larghezze non dimostra, ma che a ben riguardarne lo spirito, ella accorda assai più di quello che dicono le parole. Però senza pigliare a difenderla nè a censurarla, io posso ben tentare di rilevarne quelle parti che più toccano l'interesse del popolo e del Sovrano.

Non è guari necessario che io ripeta che se anche Pio IX non si trovasse circondato dalla politica di Sovrani che vedono di mal occhio tutto quello che prende sopra di essi il dinanzi, non sarebbe stato prudente consiglio disciogliere ad un tratto tutti i legami che da tanti anni tengono inceppata la stampa: imperciocchè le passioni trovando d'improvviso un adito aperto, tutte si sarebbero direttamente da quel lato gittate, e la somma dei mali, almeno per parecchi anni, avrebbe ecceduto quella dei beni, che secondo l'esperienza in fatto di stampa sogliono pur sempre esser superiori. Vuole prudenza che in tutte le umane cose per trar buoni effetti dal beneficio vadasi per gradi. Giunge poi un tempo che guardando addietro alla scala percorsa, ben ne fa meraviglia di vedere il miserabile punto da cui ci siamo allontanati, ma si comprende ancora che senza passare per

tutti quei gradi, invece di salire in alto si sarebbe a precipizio caduti.

La scala è posta: non siamo che al secondo grado, ma guardiamo all'altezza dove si deve giungere: e quest'altezza la dimostra nel suo preambolo medesimo la legge: imperocchè si dice in essa che la quantità delle produzioni che ha fatto nascere il bisogno dell'epoca, nelle quali è trattato direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, di materie che si riferiscono alla politica, esigea che ad una nuova ordinazione si venisse. Ecco stabilito il principio del progresso: oggi vi è questa necessità, domani ve ne sarà una maggiore. Gli esperimenti fatti dopo questo passo, per accordare, secondo l'intenzione del Pontefice, un' *onesta libertà della stampa*, daranno incuoimento ad un altro: una nuova necessità morale farà sparire questa legge, per la stessa ragione che questa legge ha fatto scomparire quella di Leone. E il Pontefice che ha riconosciuto queste necessità, giovane d'anni, e più giovane di cuore, potrà per questa parte lasciare a' suoi successori meno da fare che sia possibile. Intanto rimanga fermo che per questa specie di scale non si ritorna indietro.

La censura è un male—è un male per infinite ragioni, e principalmente perchè essa vuol obbligare gli uomini a far bene. Coll'obbligazione il bene stesso non è più bene, o perde il suo più bel merito. Ma la censura è il peggior dei mali, quando per ogni bene pone la volontà arbitraria del censore, ossia del governo stesso che lo ha scelto, e che gli ha detto secretamente: io chiamo bene tutto quello che giova al mio assolutismo; male tutto quello che gli nuoce, ancorchè sia consonante colla morale, coll'equità, colla giustizia. Ma la legge del 5 Marzo non lascia nelle tenebre ed alla guasta o comprata coscienza del censore l'idea del bene o del male: indipendentemente dalla censura e dai censori stabilisce, determina tutto quello che è bene, tutto quello che è male, tutto quello che per conseguenza può o non può esser soggetto di pubblicazioni. Sanno i cittadini che è in loro arbitrio di trattare di ogni soggetto, di scienze, di lettere, di arti; che possono scrivere di storia contemporanea e di amministrazione pubblica, far argomento di tutto ciò che contribuisce al progresso dell'agricoltura, del commercio, dell'industria ecc. Conoscono che è proibito solamente tutto ciò che tenderebbe al disprezzo della religione, de' suoi dignitari, de' suoi ministri, tutto ciò che offende-

rebbe l'onore de' magistrati e dell'esercito, delle famiglie e dei cittadini, dei governi e delle potenze straniere, delle famiglie regnanti e dei loro rappresentanti pubblici; tutto ciò che direttamente e indirettamente renderebbe odioso ai sudditi dello Stato gli atti, le forme, le istituzioni del governo pontificio ecc.

Ora, in qualunque luogo vi sia, anche pienissima libertà di stampa, a un dipresso si trovano le stesse disposizioni; anzi maggiormente particolarizzate, onde punire coloro che di questa santa istituzione abusassero. In tali paesi la severità delle leggi è talvolta temperata dalla qualità dei giudici che sono i giurati, e che servendo di ultima e più potente guarentigia alla libertà della stampa, non eseguiscano la legge se non per quel tanto che si trova in accordo collo spirito dell'epoca, e colla pubblica opinione. Così in Inghilterra i vietati statuti che sono severissimi, quanto alla stampa sussistono appena; tutto quello che tende a distruggere la riputazione di un cittadino, la morale pubblica, la religione od il rispetto dovuto al Re, è considerato come un'offesa contro la legge comune e degna di punizione; ma i giurati per conto della stampa sono più che giudici dal fatto, e si credono in diritto di dare una dichiarazione generale sopra tutte le quistioni emergenti dell'accusa. Ecco onde nasce l'estensione della libertà del torchio in Inghilterra.

Ritenuti i censori, cioè i giudici dell'azione prima che l'azione sia consumata, tolta la responsabilità agli scrittori, (cosa per essi assai comoda) per darla ad ufficiali di governo, i quali però non a capriccio debbano delle produzioni giudicare, ma spogliandosi di ogni opinione propria abbiano il preciso obbligo di stare a determinate regole; stabilite queste regole generali con quella precisione che in tali materie veniva possibile; e creati consigli di censura, onde vi sia luogo ad appellare dalla sentenza di un solo, (1) la qualità di questi giudici, si trova in qualche, sebbene leggera corrispondenza, con i giurati, in quanto che dalla loro natura e dal carattere loro dipende la convenevole e liberale applicazione delle regole generali agli innumerevoli casi particolari.

Essi sono un'emanazione del potere, non v'ha dubbio,

(1) Pel Consiglio di Roma furono nominati quattro ragguardevoli personaggi: il Marchese Antici, l'Abate Ceppi, il Sig. Betti, il Sig. Vannutelli, tutti laici e ragguardevoli uomini di lettere.

ma se il potere ha condisceso a proclamare una legge per estendere e agevolare le pubblicazioni, e se a questa legge è divenuto per secondare un bisogno dall'opinione pubblica manifestato, i censori non possono a meno di non conformarsi allo spirito del legislatore, ed in gran parte anche alla pubblica opinione che ha persuaso il legislatore al miglioramento, e lo ha consigliato a far sentire manifestamente che la sua legge è fondata sulla ragione del progresso, anzi quasi espressamente fatta per dar luogo ad altre modificazioni che siano ai crescenti bisogni consentanee.

E lo stabilimento delle regole è un fatto d'importanza maggiore di quel che a prima vista può parere; è un fatto che non si deve considerar solamente diretto a fornire una norma al Consiglio dei Censori, ma ancora a regolare e assicurare la pubblica opinione. Il giudizio di un censore che male applichi la legge, può essere funesto ad uno scrittore ed al pubblico in casi particolari, ma non cambia la natura della disposizione. Ognuno sa di potere con onesta libertà ragionare e scrivere di tutte le materie, e di quelle principalmente che erano prima un monopolio del governo, e sono adesso di dritto di ciascheduno, solo che, com'è conveniente per la natura della civil società, a certe condizioni si assoggetti. Dalla conoscenza del proprio dritto deve nascere negli scrittori il coraggio civile, rendersi in loro più vivo il desiderio di essere utili alla società. E d'altra parte quando non basti ai censori di mettersi la mano al petto, e dire un misterioso no, ma debbano render ragione del loro divieto secondo la lettera della legge, questo no figlio di una spuria coscienza, non deve più così facilmente uscire dalle loro labbra. Ma un'altra riflessione è da farsi ed è la più importante.

La legge determina una pena per coloro che pubblicassero scritti variati da quelli presentati ai censori. In questa pena (eccettuata la sua misura) io veggio la parte più filosofica della legge, e sento che il coraggio e la buona coscienza degli scrittori e degli editori la può facilmente convertire in un appello ulteriore a quello che sono in diritto di fare al consiglio de' censori, — in un più nobile appello perchè diretto al pubblico ed al Sovrano. L'opinione del censore non muta la natura dei regolamenti, io l'ho detto, e nessuno vorrà, credo, ciò negare. Che il censore possa ingannarsi, lo dice la legge medesima coll'accordare le appellazioni; però può avvenire che si contravvenga al decreto del censore o del

consiglio, senza per questo contravvenire alla legge. E quando uno scrittore o un editore conscienziosi, e sicuri di non aver contravvenuto le regole, si esponessero al rischio di una pubblicazione variata da quella che s'ebbe dai censori improprio divieto o cangiamento, che ne può avvenire?

La legge ha fissato una multa dai 10 ai 100 scudi; ed io non mi sento in grado di dire se non questo; e cioè che la multa è assai leggera. Sì, è assai leggera, perchè in certi casi la infrazione della legge può essere molto esorbitante, ma io debbo per coscienza egualmente dire, che qualora la pubblicazione, ad onta di esser variata da quella che fu presentata ai censori, non contenga infrazione alla legge, e stia nei limiti delle cose che sono permesse, nè il governo nè i tribunali ordinarii potrebbero, alla multa anche nel minimo grado, condannare l'editore, e alla confisca, perchè il governo cadrebbe in contraddizione di se medesimo. La multa non è già fissata per sostenere la convenienza di un ufficiale e di un censore, o per fare una vendetta della loro autorità, ma sibbene per tutelare la giustizia, per conservare lo spirito ed il fine della legge. Anzi inclino a credere che la indicazione di questa pena sia messa per dare un maggior freno ai censori, e per far loro sentire che agli editori e agli scrittori rimane sempre la facoltà di esporsi ad un rischio, coll' appellarsi al pubblico ed al Sovrano.

E qual'è questo rischio? Nè più uè menò di quello che subiscono tutti gli editori in paesi dove non si conosce censura e si ammette piena libertà di stampa: il rischio che li fa responsabili del loro operato in faccia ai tribunali, il rischio che ogni persona conscienziosa desidera di correre, appunto perchè la propria azione abbia quel merito che le viene dalla libertà. Nè già è da dire che la liberazione dell'editore fosse uno sfregio al censore, perocchè, variando le opinioni degli uomini, può ritenersi che egli abbia in buona fede il suo ufficio esercitato. *Saepe fallit nos vitium specie virtutis.*

E—può essere che io m'inganni—ma io vedo in questa disposizione della legge, l'anello che deve congiungerla gradatamente alla totale abolizione della censura. Se i censori per mala ventura esercitassero il grave e difficile ufficio loro con uno spirito diverso da quello per cui il Sovrano questa legge emanò, e accadesse che molte pubblicazioni di editori e scrittori conscienziosi e adoprantisi veramente pel ben pubblico, vedessero la luce con variazioni dalle correzioni o

mutilamenti che furono fatti dai censori, senza che nel tempo stesso vi fosse infrazione di legge, e di gran numero di tali pubblicazioni una o due sole andassero soggette alla pena dalla legge stabilita, non si avrebbe forse un numero di fatti tale da incoraggiare una modificazione della legge per cui si rendesse il giudizio intorno alla stampa non anteriore, ma posteriore alla pubblicazione? E allora la confisca, allora solo le multe diversamente graduate, allora tutta la severità dei tribunali contro gl' infrattori della legge!